

**CONVENZIONE PER SERVIZI
IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. 81/08**

Tra

L' **Istituto Comprensivo "A.S.Aosta"** con sede legale in Via F.Cecati n.12 42123 (Re), P.IVA/C.F. 91160330352, C.U/CIG UFPX77 in persona del legale rappresentante Ferrari Elena, di seguito Ente,

e

3C Salute Ente Cooperativa Sociale Impresa Sociale, con sede legale e operativa in Largo Marco Gerra n° 2, 42124 Reggio Emilia, C.F. e P.IVA 02556960355, in persona del legale rappresentante ing. Maurizio Gozzi, di seguito 3C Salute,

Entrambe le Parti, di seguito, congiuntamente,

Premesso che:

- L'Ente intende ottemperare agli obblighi a carico del datore di lavoro e/o dirigente previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di sorveglianza sanitaria;
- il legale rappresentante dell'Ente deve intendersi datore di lavoro che esercita le attività di cui all'art. 3 del D.lgs. 81/08;
- l'Ente ha interesse a stipulare una convenzione con una struttura privata, come previsto dall'art. 39 comma 2 lett. a) del D.lgs.81/08, che supporti la nell'organizzazione degli adempimenti previsti per la sorveglianza sanitaria;
- 3C Salute ha come oggetto principale della ragione sociale l'erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari;
- 3C Salute ha avviato l'attività sanitaria presso la struttura ubicata a Reggio Emilia, Largo Marco Gerra n° 2, in forza dell'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento come da REG. n° 142/2013 rilasciata il 22/10/2013 dal Comune di Reggio Emilia, ai sensi della D.G.R. n° 327/2004 della Regione Emilia-Romagna, che comprende i servizi specialistici di Medicina del Lavoro;
- 3C Salute si avvale della collaborazione di Professionisti dotati dei requisiti e titoli richiesti per la qualifica di medico competente ex art. 38 del d.lgs. 81/08 e di Ente di servizi dotate delle necessarie autorizzazioni al funzionamento ai sensi della D.G.R. n° 327/2004 della Regione Emilia-Romagna;
- 3C Salute ha l'organizzazione e la struttura adeguata per rispondere alle esigenze manifestate dall'Ente;
- le Parti intendono stipulare una convenzione che disciplini detti servizi alle condizioni e modalità di seguito indicate.

TUTTO CIO' PREMESSO STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. OGGETTO

- 2.1. L'Ente si impegna ad affidare in via esclusiva alla 3C Salute, che si impegna a prestare, l'attività di organizzazione degli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/08, consistente nella programmazione delle visite mediche di idoneità preventive e periodiche per le sedi operative di Reggio nell'Emilia.
- 2.2. 3C Salute si impegna ad indicare all'Ente, attraverso le proprie collaborazioni, il nominativo di un professionista, dotato dei titoli e requisiti richiesti dall'art. 38 D.lgs. 81/08, che l'Ente nominerà medico competente con apposito atto, conforme all'Allegato 1. L'Ente si impegna ad avvalersi di collaboratori professionisti indicati da 3C Salute, nominando tra questi il/i proprio/i medico/i competente, per tutta la durata della presente Convenzione.
- 2.3. L'Ente, inoltre, si impegna a rivolgersi a 3C Salute per la realizzazione delle eventuali visite ed esami di approfondimento diagnostico prescritti dal Medico competente in esecuzione della presente convenzione, ove disponibili. 3C Salute si impegna, a sua volta, a riconoscere all'Ente uno sconto del 10 % su tale listino.

3. ORGANIZZAZIONE ACCERTAMENTI SANITARI

- 3.1. Al fine di garantire il rispetto delle periodicità degli accertamenti sanitari previsti per legge, 3C Salute:
- mette a disposizione dell'Ente 24 ore su 24, l'accesso alla piattaforma internet HSE Web Portal, attraverso l'assegnazione di codici di accesso quali PW e ID, mediante i quali è possibile visualizzare il registro delle idoneità dei propri dipendenti con la data dell'ultima visita, le scadenze e le eventuali prescrizioni ed inserire informazioni. Per l'utilizzo di detto servizio, l'Ente verrà identificata da 3C Salute esclusivamente mediante la verifica dei codici di accesso sopra indicati. L'Ente si obbliga a comunicare immediatamente alla 3C Salute, la perdita, lo smarrimento, il furto o qualsiasi uso non autorizzato dei propri codici di identificazione e ogni altra violazione della sicurezza di cui venisse a conoscenza, richiedendo il blocco del servizio ed, eventualmente, il rilascio di nuovi codici. Il servizio di accesso alla piattaforma internet 3C Salute potrà essere sospeso od interrotto per motivi di natura tecnica, come nel caso di aggiornamento dei dati del calcolatore centrale, o per forza maggiore (quali a titolo esemplificativo, scioperi, anche del personale della 3C Salute, motivi di sicurezza, interruzione nell'erogazione dei servizi da parte di fornitori della 3C Salute), senza che ciò possa configurarsi come inadempimento degli obblighi contrattuali.
 - eroga un servizio di segreteria presso la sede di 3C Salute e presso la sede di MedLavItalia srl di Parma per concordare con il medico competente la fissazione delle date e le modalità organizzative relative alla prenotazione degli accertamenti sanitari.

4. ADEMPIMENTI DELLA SOCIETA'

- L'Ente si impegna a fornire tutte le informazioni, notizie e documenti utili allo svolgimento dei servizi da parte di 3C Salute.
- Restano in carico all'Ente tutti gli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti dal D.lgs. 81/08.
- L'Ente sarà responsabile della custodia di Username e Password assegnati da 3C Salute e del loro corretto e lecito utilizzo. La divulgazione diretta o indiretta, totale o parziale, dei codici d'accesso da parte dell'Ente a terzi ricade interamente sotto la responsabilità di quest'ultima. L'eventuale divulgazione verrà considerata a tutti gli effetti costitutiva di un mandato che autorizzi il terzo ad accedere alla piattaforma 3C Salute. Ogni responsabilità, civile e penale, per informazioni false, mendaci, o non in buona fede inserite dall'Ente è imputabile esclusivamente alla stessa e nessuna responsabilità potrà quindi essere ascritta a 3C Salute. L'Ente si impegna a tenere indenne 3C Salute da qualsiasi danno o pretesa derivante dall'uso o dall'abuso degli Username e Password assegnati in relazione all'utilizzo dei servizi.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

- La presente convenzione ha decorrenza a partire dal 01/12/2024 e avrà durata fino al 31/12/2027 in assenza di disdetta da comunicarsi con lettera racc.ta a/r o via PEC da recapitarsi almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di recesso da parte della Società, che dovrà avvenire a mezzo raccomandata a/r, quest'ultima dovrà corrispondere a 3C Salute il compenso dovuto fino alla scadenza naturale o rinnovata della Convenzione calcolato sulla base del corrispettivo corrisposto nell'anno precedente.
- Sarà facoltà di 3C Salute sospendere l'esecuzione della presente convenzione in caso di mancato pagamento da parte dell'Ente di 2 fatture; laddove tale comportamento dovesse persistere, arrivando a non pagare 4 fatture, 3C Salute potrà immediatamente recedere dalla presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., dandone comunicazione scritta all'Ente tramite raccomandata a.r. o PEC, senza necessità di preavviso e/o costituzione in mora, salva la facoltà di pretendere, in ogni caso, il risarcimento di ogni danno subito. 3C Salute potrà, inoltre, recedere liberamente in caso di giustificato motivo.
- 3C Salute potrà anche recedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., dalla presente convenzione, a fronte di inadempimenti organizzativi dell'Ente nell'espletamento delle visite richieste dal medico competente, dandone comunicazione scritta all'Ente tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, senza necessità di preavviso e/o costituzione in mora, salva la facoltà di pretendere, in ogni caso, il risarcimento di ogni danno subito.

6. COMPENSI

6.1. L'Ente si impegna a corrispondere a 3C Salute per i servizi di cui alla presente Convenzione i seguenti corrispettivi:

Attività Sanitarie:

Visita di idoneità: 40,00 €

Visiotest: 20,00€ (se previsto da protocollo)

Funzioni Generiche di Medico Competente:

- Nomina a Medico Competente

- Sopralluogo ambienti di lavoro

- Riunione periodica (se prevista dall'art. 35 D.Lgs. 81/08)

- Custodia documentazione sanitaria

- Relazione sanitaria annuale (se previsto dall'art 25 D.Lgs. 81/08)

- Gestione informatizzata delle scadenze sanitarie

- Collab. all'aggiornamento D.V.R.

- Trasmissione INAIL dati allegato 3B D.Lgs. 81/08: 300,00 €

6.2. Il pagamento sarà eseguito dall'Ente nei 30 (trenta) giorni fine mese data fattura. Nel caso in cui uno o più lavoratori non fossero in grado di presentarsi all'appuntamento concordato per la visita medica, l'Ente dovrà darne comunicazione scritta (anche mezzo fax o mail pec) a 3C Salute con un preavviso minimo di quarantotto ore. Diversamente 3C Salute si riserva il diritto di richiedere la corresponsione di un importo pari al 50% del valore delle prestazioni che si sarebbero dovute effettuare.

6.3. Eventuali prestazioni non comprese nella presente Convenzione saranno oggetto di offerte separate.

7. PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1. Le Parti si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

7.2. L'Ente nomina 3C Salute quale responsabile del trattamento dei dati alla stessa forniti per l'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione. 3C Salute si impegna a trattare i dati personali trasmessi dall'Ente nel rispetto delle direttive da questa impartite e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, adottando le misure di sicurezza previste dalla medesima normativa che risultino idonee ad impedire la perdita o l'alterazione dei dati personali ovvero l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi. 3C Salute dichiara di avere adottato un Documento Programmatico della Sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

8. RESPONSABILITA'

8.1. Ferma restando la responsabilità di 3C Salute nei confronti dell'Ente in caso di dolo o colpa grave, la stessa sarà responsabile nei confronti dell'Ente, per i danni diretti ed emergenti da questa subito ed imputabili esclusivamente a 3C Salute, alle seguenti limitazioni:

a. 3C Salute non risponde delle conseguenze derivanti dalla sospensione o dalla interruzione del servizio di accesso alla piattaforma 3C Salute.

b. 3C Salute non offre alcuna garanzia né può essere ritenuta responsabile ad alcun titolo per l'attività prestata dal Medico Competente, nominato dall'Ente, e l'eventuale mancato rispetto degli obblighi legislativi posti a carico del Medico Competente.

c. 3C Salute non sarà responsabile nei confronti dell'Ente per i danni derivanti da lucro cessante, perdita di opportunità commerciali, danni all'immagine o perdita di reputazione commerciale.

d. La responsabilità di 3C Salute e l'entità del conseguente risarcimento del danno, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, laddove dovuto, non potrà comunque essere superiore al 20% del corrispettivo complessivo corrisposto dall'Ente nel corso dell'anno precedente in forza della presente Convenzione.

ELEZIONE DI DOMICILIO

8.2. Le Parti eleggono domicilio ai fini della presente convenzione agli indirizzi sotto specificati. Tutte le comunicazioni tra le parti, affinché possano produrre gli effetti previsti dalla legge o dalla presente convenzione, dovranno avvenire per iscritto a mezzo di lettera raccomandata e/o a mezzo telefax, e-mail o PEC ai seguenti indirizzi:

- Istituto Comprensivo A.S.Aosta con sede legale in Via F.Cecati 12 42123 Reggio Emilia (RE)
Telefono: 0522 585953 - Fax: 0522 451724 - Email: reic84500g@istruzione.it e reic84500g@pec.istruzione.it
- Impresa Sociale SCS, Largo Marco Gerra n°2, 42124 - Reggio Emilia
Telefono: 0522.1753010 - Fax: 0522.1753011 - Email: medlav@3csalute.it

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione potrà essere effettuata mediante fax, mail, raccomandata a/r al domicilio sopra eletto, salvo quanto diversamente previsto nella presente Convenzione.

9. CONDIZIONI GENERALI

- 9.1. La presente Convenzione sostituisce ogni altro precedente diverso accordo in essere tra le Parti.
- 9.2. Competente a dirimere ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà inderogabilmente ed in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

10. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

- 10.1. Le parti si impegnano a mantenere strettamente riservate, senza poterle rilevare ad alcuno e per alcun motivo, i dati, le notizie, la documentazione, le informazioni di carattere tecnico, produttivo, gestionale e commerciale relativo all'altra parte, di cui dovessero venire a conoscenza in ragione del presente contratto.
- 10.2. Le parti si impegnano a non fare uso e a non trarre profitto, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, delle informazioni descritte al punto precedente del presente articolo, né direttamente né indirettamente.

11. RINVIO E CLAUSOLA FINALE

- 11.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.
- 11.2. La presente convenzione abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta e orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.
- 11.3. Qualsiasi modifica alla presente convenzione è valida solo se risultante da atto scritto, sottoscritto dalle parti.
- 11.4. L'acquiescenza e/o la tolleranza di una delle parti ad un inadempimento dell'altra, anche se protratta nel tempo e/o in più di un'occasione, non può in ogni caso essere considerata come tacita abrogazione e/o tacita modifica della relativa clausola contrattuale, o come rinuncia a far valere in ogni momento i propri diritti conseguenti a tale inadempimento e/o ad analoghi successivi inadempimenti, o come rinuncia al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

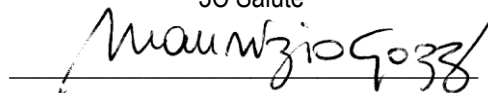
12. ALLEGATI

- 12.1. Gli allegati sotto indicati costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente convenzione, formando con essa un unico testo, sicché le parti dichiarano, fin d'ora, di rinunciare a muovere alcuna eccezione relativa alla veridicità ed alla realtà di quanto negli allegati indicato e/o riportato.
 - a. Gli allegati sopra descritti si concretano nei seguenti documenti: Allegato 1: Atto di nomina del medico competente

Reggio Emilia,

Ente

3C Salute



Le Parti approvano tutte le clausole della presente Convenzione ed, espressamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole:

- durata (art 5.51 della presente Convenzione)

Ente

3C Salute

